

**People and Organization**

Global Industrial Relations, Welfare, Wellbeing &amp; DEIB

Viale Regina Margherita 137 - 00198 Roma - Italia  
T +39 06 83051Scaricato da [www.flaeicisl.org](http://www.flaeicisl.org)[enelspa@pec.enel.it](mailto:enelspa@pec.enel.it)

COR/PO/GIRWW

Spett.li OO.SS.

FILCTEM Segreteria Nazionale  
[segreteria.generale@filctemcgil.it](mailto:segreteria.generale@filctemcgil.it)FLAEI Segreteria Nazionale  
[nazionale@flaeicisl.org](mailto:nazionale@flaeicisl.org)UILTEC Segreteria Nazionale  
[segreteria.nazionale@uiltec.it](mailto:segreteria.nazionale@uiltec.it)

Oggetto: Accordo quadro del 23 dicembre 2025 di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, commi 1-7 ter legge n. 92/2012 e accordi attuativi

L'Azienda, si impegna a riconoscere, nei confronti dei dipendenti delle società interessate dal nuovo piano di art. 4 che siano titolari di assegno di invalidità definitivo, che risolvono consensualmente il rapporto di lavoro nella vigenza del piano 2026- 2028 previa sottoscrizione di un verbale individuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 cc e dell'art 410 e segg c.p.c., un incentivo all'esodo la cui quantificazione viene effettuata ai sensi dei punti 6.2 e 6.3 dell'accordo quadro in oggetto indicato.

Per la quantificazione dell'incentivo all'esodo nei casi sopra indicati si terrà conto della prima data utile di maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipata, previa verifica dell'estratto conto certificativo da consegnare all'azienda da parte dell'interessato.

Nei casi in cui l'Azienda dovesse disporre un eventuale differimento delle uscite nell'arco della durata del piano, verranno corrisposte le mensilità (di cui al punto 6.2 dell'accordo quadro) calcolate in base alla prima data utile di uscita senza apportare riduzioni.

Si conferma infine la disponibilità ad effettuare una verifica annuale sull'attuazione dell'accordo.

Distinti saluti.

**MATTEO CESA****Il Responsabile**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

**Accordo Quadro di regolamentazione  
dell'art. 4, commi 1 -7 ter, legge n. 92/2012**

Verbale di accordo

Il giorno 23 dicembre 2025, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

Tra

ENEL SpA, in nome e per conto di tutte delle società del Gruppo, rappresentata da:  
Colacchia, Alfonso, Cesa, Forte, Martinelli

e

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Sorrentino, Tudino, Lovisetto

FLAEI, rappresentata dai sigg.: Testa, Froli, Marras, Mazzucotelli, Ronci, Ottaviani

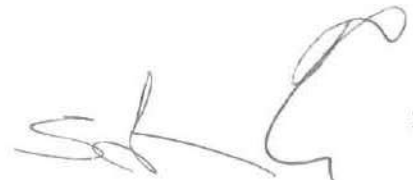
UILTEC, rappresentata da sigg.: Pantò, Cozzolino

**Premesso che**

- Come evidenziato nel piano strategico 2025-2027, il Gruppo Enel intende proseguire con la riduzione delle proprie emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra, in linea con l'Accordo di Parigi e, nello specifico, conferma l'obiettivo di chiudere tutti i rimanenti impianti a carbone entro il 2027, previa autorizzazione delle Autorità competenti. Inoltre, con riferimento al mercato vincolato, l'attuale normativa ha previsto che dal 1°luglio 2024 il Servizio di maggior tutela resta disponibile solo per i clienti domestici vulnerabili.
- In relazione a quanto sopra le Parti hanno già attivato con accordo sindacale del 27 dicembre 2024 un piano di turn over per gli anni 2025-28 per accompagnare alla pensione fino ad un massimo di 1000 dipendenti (art. 4 legge n. 92/2012) appartenenti alle società: Enel Produzione S.p.A., Enel Green Power S.p.A., Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., Enel Italia S.p.A.

**Considerato che**

- Il contesto di riferimento e l'accelerazione delle trasformazioni in corso e dei processi di digitalizzazione richiede di ampliare ad ulteriori ambiti organizzativi ed aree di staff di altre società del Gruppo le misure volte a favorire un turn over per i lavoratori più vicini alla pensione ed effettuare un ricambio generazionale.



- In tale quadro si conferma l'esigenza di sottoscrivere un nuovo accordo per accompagnare alla pensione nel periodo 2026 - 28 i potenziali beneficiari che matureranno i requisiti pensionistici nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto.
- A tale scopo, ed in linea di continuità con il costante dialogo sociale su tali tematiche, teso a trovare soluzioni sostenibili per i lavoratori, per l'azienda e per la collettività nel suo complesso, sono individuati i seguenti strumenti:
  - art. 4 della legge 92/2012 in materia di "riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". Tale strumento consente l'uscita volontaria, fino a 260 dipendenti che nell'arco di quattro anni matureranno il diritto alla liquidazione della pensione;
  - mobilità geografica/professionale, quale leva prioritaria di copertura di posizioni vacanti;
  - formazione, per assicurare qualificazione ed occupabilità delle persone, con programmi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze (upskilling e reskilling), finalizzati alla creazione di nuovi profili professionali e all'acquisizione di competenze adeguate all'innovazione tecnologica in atto;

#### **Tenuto conto che**

Le Parti condividono come essenziali per la finalizzazione dell'accordo alcune condizioni ed in particolare:

- un'adeguata pianificazione delle uscite che dia una risposta efficace alla criticità occupazionale in atto, aprendo allo stesso tempo al reimpiego prioritario delle risorse interne attraverso misure di mobilità geografica/professionale supportate da specifici piani di formazione, nonché alla definizione di un piano assunzioni finalizzato ad assicurare le competenze professionali necessarie per il pieno funzionamento dei processi operativi di business;
- l'uscita anticipata fino a 260 dipendenti potenziali aventi diritto nel periodo 2026-2028, consentirà di realizzare nel periodo n. 50 assunzioni di giovani, per disporre di nuove professionalità nelle aree di sviluppo;
- la doverosa attenzione ai costi poiché è indispensabile che ogni azione sia orientata al perseguimento degli obiettivi di efficientamento e di stabilità finanziaria contribuendo a risolvere le criticità occupazionali.

#### **Tutto ciò premesso e considerato**

Le Parti definiscono la seguente regolamentazione quadro che costituisce parte integrante e sostanziale degli accordi sindacali attuativi di ciascuna delle società interessate nei quali vengono indicate la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge n. 92/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito indicato art. 4).



## **1. Piano di misure per i lavoratori più anziani in attuazione dell'art. 4**

- 1.1 L'attivazione delle misure del citato art. 4, i cui oneri ricadono sull'Azienda, è finalizzata a realizzare, in modo non traumatico, il corretto dimensionamento degli organici.
- 1.2 Le Società del Gruppo Enel interessate al piano di attuazione dell'art. 4 sono: Enel S.p.A; Enel Global Services S.r.l.; Enel x S.r.l.; Enel Global Trading S.p.A.; Enel Grids S.r.l.
- 1.3 In conformità a quanto previsto dalla citata legge, le Società sopraindicate si impegnano a:
- presentare apposita domanda all'Inps accompagnata da una fideiussione a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi previsti dalla legge;
  - corrispondere, tramite l'INPS, a favore dei dipendenti coinvolti nel piano di art. 4, in caso di esito positivo dell'istruttoria, "una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento" entro un periodo massimo di 4 anni dalla cessazione del rapporto;
  - versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione. Il pagamento della prestazione decorre a partire dal mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro con le modalità previste per il pagamento delle pensioni, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti e dalle circolari e istruzioni operative dell'INPS.

## **2. Durata del piano e dipendenti interessati**

- 2.1 Il presente Piano è finalizzato ad accompagnare alla pensione complessivamente fino ad un massimo di 260 dipendenti che cesseranno il rapporto di lavoro nel periodo dal 2026 al 2028 secondo quanto previsto dai successivi punti.
- 2.2 I dipendenti delle società interessate al piano sono coloro che maturano i requisiti per la liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti, comprensive dell'adeguamento alla speranza di vita.
- 2.3 In attesa della definizione del decreto ministeriale di adeguamento per i bienni successivi all'anno 2026, per le cessazioni del rapporto di lavoro in forza del presente accordo, il raggiungimento dei requisiti pensionistici dovrà tener conto dell'ulteriore incremento della speranza di vita<sup>1</sup> ai sensi di quanto previsto dall'ordinamento.
- L'Azienda si impegna, comunque, a recepire in via automatica le previsioni che saranno indicate nei decreti ministeriali sull'adeguamento alla speranza di vita emanati ai sensi dell'art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sue successive

<sup>1</sup> Per effetto del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni nella legge n. 26/2019, per il periodo 2019-2026 opera il blocco degli adeguamenti alla speranza di vita della pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. Il diritto alla decorrenza del trattamento avviene dopo tre mesi dal raggiungimento del requisito.



modifiche ed integrazioni, nonché altre normative di legge che dovessero intervenire sulla materia.

Nella tabella allegata al presente verbale (all. A) è riportata una ricognizione a livello presuntivo dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e anticipata.

2.4 La quantificazione dei dipendenti interessati viene riportata negli accordi sindacali aziendali attuativi dell'art. 4 per ciascuna società interessata.

### **3. Cessazione delle prestazioni**

In base alle disposizioni vigenti, le prestazioni nei confronti dei dipendenti interessati vengono meno al raggiungimento della liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata e il versamento della contribuzione correlata cessa al raggiungimento dei relativi requisiti minimi per la maturazione del diritto pensionistico.

### **4. Percorso di attuazione**

Contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo quadro sono sottoscritti anche i verbali sindacali attuativi per ciascuna società interessata.

Con l'obiettivo di acquisire in via anticipata elementi di certezza sulle uscite, le manifestazioni di adesione dovranno essere raccolte entro il mese di marzo 2026 per tutti coloro che possono cessare nell'arco del piano.

Verrà successivamente diramato un comunicato al personale con indicate le modalità per la raccolta delle manifestazioni di adesione da parte dei dipendenti interessati alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Eventuali criticità organizzative o gestionali originate dal Piano di uscite saranno oggetto di successivo confronto sindacale secondo il Modello di Relazioni industriali vigente.

### **5. Modalità di adesione**

5.1 Le modalità procedurali in relazione alle indicazioni operative impartite dai competenti organi, sono le seguenti:

- a) Domanda all'INPS da parte di ciascuna società con allegato l'accordo sindacale e gli elenchi nominativi dei dipendenti, che hanno manifestato adesione ai sensi del punto 4, che sarà accompagnata da fideiussione bancaria secondo le indicazioni dell'Istituto previdenziale. La società informa ciascun interessato dell'attivazione delle verifiche di art. 4.
- b) Verifica con INPS, in ordine alla presenza dei requisiti previsti dalla legge per l'attivazione delle misure.
- c) Acquisizione da parte dell'Istituto previdenziale dell'esito dell'istruttoria ed emissione del provvedimento amministrativo INPS di validazione.
- d) Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e versamento all'INPS della provvista mensile della prestazione di art. 4, con erogazione del trattamento nei confronti dell'ex dipendente da parte dell'Istituto a partire dal mese successivo a quello di cessazione.



5.2 Il datore di lavoro si riserva, inoltre, la possibilità, in caso di esigenze tecnico organizzative, di disporre un eventuale differimento dell'uscita del dipendente nell'arco della durata del Piano.

5.3 Laddove gli aderenti dovessero risultare in numero maggiore rispetto ai potenziali di cui agli accordi aziendali attuativi verrà assunto come criterio prioritario quello della maggiore prossimità alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata e, in via residuale, quello dell'età più vicina a quella pensionabile.

## **6. Misure nei confronti dei dipendenti che manifestano adesione**

6.1 Le Parti prevedono un incentivo all'esodo la cui quantificazione avviene con le modalità di cui ai seguenti punti 6.2, 6.3 e 6.4. L'erogazione degli importi di cui al presente paragrafo viene riconosciuta ai dipendenti che abbiano manifestato adesione, previa sottoscrizione di un verbale individuale ai sensi per gli effetti dell'art. 2113 cc e degli art. 410 e segg. c.p.c. con definizione di ogni questione inerente all'intercorso rapporto di lavoro.

6.2 Ai fini della quantificazione dell'incentivo di cui al punto 6.1 verrà corrisposto un importo lordo onnicomprensivo corrispondente a:

- ✓ n. 6 mensilità di retribuzione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici entro 24 mesi dalla cessazione
- ✓ n. 7 mensilità di retribuzione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici da 25 mesi fino a 36 mesi dalla cessazione
- ✓ n. 8 mensilità di retribuzione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici da 37 mesi fino a 42 mesi dalla cessazione
- ✓ n. 9 mensilità di retribuzione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici da 43 mesi fino a 48 mesi dalla cessazione

per il cui calcolo viene presa a riferimento la retribuzione utile ai fini della norma transitoria di cui all'art. 26 CCNL elettrici.

6.3 Si terrà altresì conto della lettera alle Organizzazioni sindacali prot. N. 114 del 14 dicembre 2011 punto 1 con la quantificazione di un importo pari a quello percepito ai sensi dell'accordo sindacale 1° dicembre 2011 per gli anni residui rispetto ai 65 anni di età.

6.4 Gli importi di cui ai punti 6.2 e 6.3, vengono corrisposti a titolo di incentivo all'esodo in forma rateizzata dividendo l'importo complessivo dovuto per il numero dei mesi in cui viene percepito il trattamento ai sensi dell'art. 4 e non oltre la cessazione dello stesso.

6.5 Viene, inoltre, riconosciuta ai dipendenti la possibilità di iscriversi con oneri a carico Azienda a FISDE e Arca quali soci straordinari, durante il periodo in cui viene percepito il trattamento di art. 4.

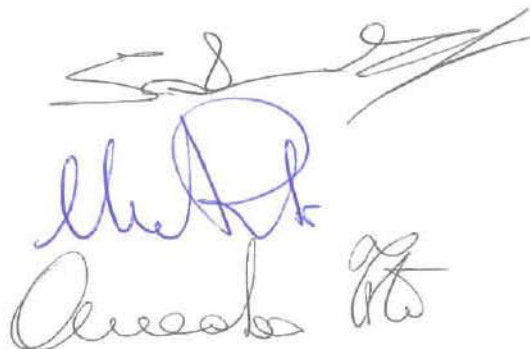
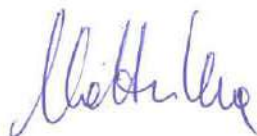


- 6.6 In caso di decesso del dipendente durante la percezione della prestazione di art. 4, l'Azienda si impegna a corrispondere le residue quote di incentivo all'esodo risultanti alla data di anticipata cessazione della suddetta prestazione.

## **7. Eventuali future modifiche normative**

- 7.1 In presenza di nuove eventuali disposizioni legislative che durante la vigenza del presente accordo dovessero riconoscere la possibilità di anticipare con penalizzazioni la maturazione del diritto a pensione con requisiti contributivi/anagrafici inferiori rispetto a quelli vigenti alla data di sottoscrizione del presente verbale, ai lavoratori già cessati e percettori del trattamento di art. 4 che anticipino la domanda di pensione, resta fermo nei loro confronti il versamento dell'incentivo all'esodo come già definito in sede di accordo ex art 2113 c.c.
- 7.2 Qualora nell'arco di Piano interessato dal presente verbale siano definiti nuovi istituti di legge atti a favorire l'uscita anticipata dei lavoratori che comportino soluzioni di possibile interesse per i dipendenti e per l'Azienda, le Parti si impegnano a prenderle in esame per una eventuale modifica o integrazione di quanto previsto dal presente Accordo. Le Parti si impegnano, altresì, a valutare tempestivamente, anche nei confronti dei dipendenti che abbiano già aderito all'accordo, le implicazioni ed eventuali possibili azioni a garanzia dei lavoratori in relazione a futuri sviluppi legislativi che dovessero imporre l'anticipo della maturazione dei requisiti pensionistici con ulteriori penalizzazioni rispetto al regime previdenziale e dell'art. 4 vigenti alla data di sottoscrizione del presente verbale.
- 7.3 Nell'eventualità di un'evoluzione normativa che determini un ampliamento dei requisiti temporali per il raggiungimento del diritto a pensione con estensione oltre 48 mesi previsti per i beneficiari dell'art. 4, le Parti si impegnano a promuovere la tempestiva apertura di un tavolo con le istituzioni competenti ai fini della salvaguardia degli accordi sindacali in oggetto e a valutare tempestivamente le implicazioni e le eventuali azioni correttive.

Letto, confermato e sottoscritto





## Allegato A - Requisiti per il pensionamento di vecchiaia e anticipata (dati MEF)

Fonti decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni; Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n. 26; Adeguamento speranza di vita del DM 6.12.2011 e del DM 16.12.2014, DM 5.12.2017; DM 5.11.2019; DM 27.10.2021; DM 18.07.2023 circolare Inps n. 63 del 20 marzo 2015, messaggio INPS n. 2535 del 13 aprile 2015; circ INPS n. 62/2018; Cir. N. 10 e n. 11 del 29 gennaio 2019

**Pensione di vecchiaia** requisito contributivo 20 anni, si riepilogano i criteri anagrafici

| Anno    | Uomini           | Donne            |
|---------|------------------|------------------|
| 2026    | 67 anni          | 67 anni          |
| 2027(*) | 67 anni e 3 mesi | 67 anni e 3 mesi |
| 2028(*) | 67 anni e 3 mesi | 67 anni e 3 mesi |
| 2029(*) | 67 anni e 5 mesi | 67 anni e 5 mesi |
| 2030(*) | 67 anni e 5 mesi | 67 anni e 5 mesi |
| 2031(*) | 67 anni e 7 mesi | 67 anni e 7 mesi |
| 2032(*) | 67 anni e 7 mesi | 67 anni e 7 mesi |

**Pensione anticipata** requisiti di anzianità contributiva

- Blocco dell'incremento della speranza di vita per il periodo 2019-2026
- Finestra - il diritto alla decorrenza del trattamento avviene dopo tre mesi dal raggiungimento del requisito; pertanto, entro i 48 mesi dalla cessazione si deve maturare il diritto alla liquidazione della pensione (comprensivo di finestra)
- Cessazione dell'isopensione e contribuzione correlata, per le prestazioni di art.4, legge n. 92/2012 con decorrenza successiva al 1.1.2019 il datore di lavoro provvede al pagamento isopensione fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi

| Anno    | Uomini            | Donne             |
|---------|-------------------|-------------------|
| 2026    | 42 anni + 10 mesi | 41 anni + 10 mesi |
| 2027(*) | 43 anni + 1 mese  | 42 anni + 1 mese  |
| 2028(*) | 43 anni + 1 mese  | 42 anni + 1 mese  |
| 2029(*) | 43 anni + 3 mesi  | 42 anni + 3 mesi  |
| 2030(*) | 43 anni + 3 mesi  | 42 anni + 3 mesi  |
| 2031(*) | 43 anni + 5 mesi  | 42 anni + 5 mesi  |
| 2032(*) | 43 anni + 5 mesi  | 42 anni + 5 mesi  |

**Giugno 2025**

(\*) *Requisiti stimati sullo base dello scenario demografico Istat – rapporto n.26 MEF 2025- aggiornamento a giugno 2025 (appendice 1 pag.206 e pag. 207).*

Il raggiungimento dei requisiti pensionistici negli anni 2027– 2032, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale sull'adeguamento alla speranza di vita (dal 2019 l'adeguamento è con cadenza biennale) dovrà tener conto dell'ulteriore incremento presuntivo della speranza di vita come stimato nello scenario demografico ISTAT – base 2023, ripreso nel Rapporto n. 26 della Ragioneria Generale dello Stato relativo alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico ed applicato in tutte le procedure INPS utilizzate per fornire consulenza o rilasciare certificazione del diritto a pensione preventiva.

La fissazione definitiva dell'età pensionabile o dell'anzianità contributiva necessaria rimane comunque demandata per legge ad un decreto direttoriale che potrà fissare requisiti pensionistici differenti da quelli attualmente stimati. La presente tabella riepilogativa ha solo un valore presuntivo ed è suscettibile di modifiche in base all'ordinamento tempo per tempo vigente.



**Accordo sindacale aziendale - Enel S.p.A.**  
Attuativo dell'art 4, comma 1-7 ter, legge n. 92/2012

Il giorno 23 dicembre 2025, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

Tra

**ENEL S.p.A.**, rappresentata da: Cesa, Mannaioli, Chianese

e

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali  
FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Sorrentino, Tudino, Lovisetto  
FLAEI, rappresentata dai sigg: Testa, Froli, Marras, Mazzucotelli, Ronci, Ottaviani  
UILTEC, rappresentata da sigg.: Pantò, Cozzolino

Visto

✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda all'accordo sindacale delle Società interessate del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;

✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna, è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

Le Parti  
concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società **Enel S.p.A.**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n. **42**. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.
3. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2026, 2027, 2028 con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2029.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato, sottoscritto

  
Vittorio Chianese



**Accordo sindacale Aziendale - Enel Global Services S.r.l.**  
Attuativo dell'art 4, comma 1-7 ter, legge n. 92/2012

Il giorno 23 dicembre 2025, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

Tra

**Enel Global Services S.r.l.** rappresentata da: Cesa, Mannaioli, Chianese

e

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali  
FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Sorrentino, Tudino, Lovisetto  
FLAEI, rappresentata dai sigg.: Testa, Froli, Marras, Mazzucotelli, Ronci, Ottaviani  
UILTEC, rappresentata da sigg.: Pantò, Cozzolino

Visto

✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda all'accordo sindacale delle Società interessate del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;

✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

Le Parti

concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Nell'ambito della società **Enel Global Services S.r.l.**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n. **178**. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.

3. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2026, 2027, 2028 con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2029

4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato, sottoscritto

  
V. Torino  
Chianese




**Accordo sindacale aziendale – Enel x S.r.l.**  
Attuativo dell'art 4, comma 1-7 ter, legge n. 92/2012

Il giorno 23 dicembre 2025, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

Tra

**Enel x S.r.l.**, rappresentata da: Cesa, Mannaioli, Chianese

e

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali  
FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Sorrentino, Tudino, Lovisetto  
FLAEI, rappresentata dai sigg: Testa, Froli, Marras, Mazzucotelli, Ronci, Ottaviani  
UILTEC, rappresentata da sigg.: Pantò, Cozzolino

Visto

✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

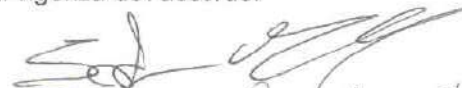
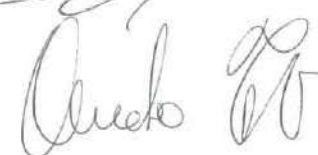
✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda all'accordo sindacale delle Società interessate del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;  
✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

Le Parti  
concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1-7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società **Enel x S.r.l.**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n. **16**. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.
3. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2026, 2027, 2028 con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2029.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato, sottoscritto

  
V. Horn  
  
Chianese

**Accordo sindacale aziendale - Enel Global Trading S.p.A.**

Attuativo dell'art 4, comma 1-7 ter, legge n. 92/2012

Il giorno 23 dicembre 2025, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

Tra

**Enel Global Trading S.p.A.**, rappresentata da: Cesa, Mannaioli, Chianese

e

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Sorrentino, Tudino, Lovisetto

FLAEI, rappresentata dai sigg: Testa, Froli, Marras, Mazzucotelli, Ronci, Ottaviani

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pantò, Cozzolino

Visto

- L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda all'accordo sindacale delle Società interessate del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

Le Parti

concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1-7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società **Enel Global Trading S.p.A.**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le province in cui ha sede la società risultano essere n. 8. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.
3. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2026, 2027, 2028 con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2029.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato, sottoscritto

  
Vittorio Annunziata




**Accordo sindacale aziendale - Enel Grids S.r.l.**  
Attuativo dell'art 4, comma 1-7 ter, legge n. 92/2012

Il giorno 23 dicembre 2025, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

Tra

**Enel Grids S.r.l.**, rappresentata da: Cesa, Mannaioli, Chianese

e

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Sorrentino, Tudino, Lovisetto

FLAEI, rappresentata dai sigg: Testa, Froli, Marras, Mazzucotelli, Ronci, Ottaviani

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pantò, Cozzolino

Visto

- L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

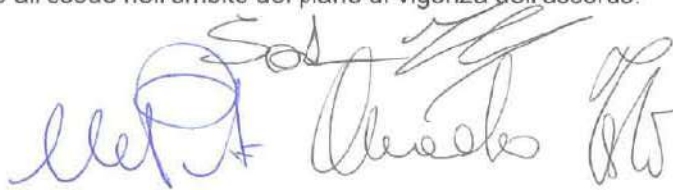
- dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda all'accordo sindacale delle Società interessate del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

Le Parti  
concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1-7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società **Enel Grids S.r.l.**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n. **16**. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.
3. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2026, 2027, 2028 con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2029.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato, sottoscritto

  
Vittorio Chianese

  
Salvatore Sorrentino